

COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza

**AUTOTUTELA E
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

REGOLAMENTO COMUNALE

*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 3 del 22/01/1999*

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, nonché di rinuncia, anche in pendenza di giudizio, all'imposizione in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di dati, fatti ed ulteriori elementi che portino al riesame dell'atto stesso e all'eventuale ritiro o riduzione, se, dalla verifica, la pretesa tributaria risultasse infondata.

Art. 2 – Autotutela.

1. Il potere di autotutela può essere esercitato in considerazione dei criteri di maggior efficacia ed efficienza dell'amministrazione, nonché di economicità in relazione ai costi amministrativi connessi alla realizzazione del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria (contenzioso).

Art. 3 – Annullamento d'ufficio e rinuncia all'imposizione.

1. L'amministrazione può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione o non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto, tra cui:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - doppia imposizione o tassazione
 - errore sul presupposto del tributo
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
2. Non può procedersi all'annullamento in caso di sentenza passata in giudicato o di versamento spontaneo da parte del contribuente.

Art. 4 – Priorità

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo si dovrà aver riguardo in via prioritaria alle fattispecie per le quali sia in atto o vi sia insito un elevato rischio di contenzioso.

Art. 5 – Organo competente

1. Il potere di annullamento, di revoca, di rinuncia all'imposizione spetta al funzionario responsabile dell'ufficio tributi che ha emanato l'atto; in via sostitutiva, nel caso di inerzia, detto potere spetta al sindaco.

Art. 6 – Adempimenti dell'ufficio

1. Il provvedimento è portato a conoscenza del contribuente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; del pari, in caso di pendenza di contenzioso, è data comunicazione all'organo giurisdizionale.

Art. 7 – Istanza di autotutela

1. Ogni contribuente può presentare richiesta di annullamento dell'imposizione per autotutela ove ne ricorrano i motivi indicati nel presente regolamento.

2. L'istanza va diretta al funzionario responsabile.

Art. 8 –Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abolita qualsiasi norma in contrasto o in difformità dalle presenti.

Art. 9 – Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

